

REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1202/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁵⁾ per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione nonché di ridurre il rischio di domande introdotte a fini speculativi e di perturbazioni del regime relativamente ad alcuni prodotti lattiero-caseari, risulta necessario aumentare la cauzione fissata nel suddetto regolamento.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

«Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ^(*) è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

- a) il 5 % per il prodotto di cui al codice NC 0405;
- b) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
- c) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
- d) il 20 % per gli altri prodotti.

L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR per 100 chilogrammi.

L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 20.6.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.